

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli **Ill.mi Sigg.ri Magistrati:**
Dott. FORTE Fabrizio – Presidente-
Dott. NAZZICONE Loredana - rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso omissis/2010 proposto da:
SOCIETÀ CESSIONARIA DEL CREDITO

- *ricorrente* -

Contro

DEBITORE

- *intimati* -

nonché da:

DEBITORE

- *controricorrente e ricorrente incidentale* -

Contro

SOCIETÀ CESSIONARIA - DEBITORE-BANCA

- *intimati* -

avverso la sentenza n. (omissis)/2009 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 08/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato (omissis), con delega avv. (omissis), che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. (omissis), che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell'8 aprile 2009, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata del Tribunale di Termini Imerese, ha condannato in solido DEBITORI al pagamento in favore della SOCIETÀ CESSIONARIA DEL CREDITO della somma di Euro 26.192,29, con gli interessi convenzionali, quale importo relativo allo sconto di dieci titoli insoluti e protestati, oltre ad

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Euro 3.692,22, con relativi interessi, quanto all'insoluto di altri due titoli; ha confermato, per il resto, l'impugnata sentenza.

Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che la somma risultante quale saldo passivo di conto corrente non fosse dovuta dal correntista, non costituendo prova idonea gli estratti conto prodotti ed avendo la banca applicato interessi convenzionali nella misura "sulla piazza", sulla base di clausola nulla, nonché applicato una indebita capitalizzazione trimestrale.

Ha, invece, ritenuto sussistere il credito della banca in relazione alle operazioni di sconto di titoli.

Avverso la sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla SOCIETA' CESSIONARIA DEL CREDITO

Resiste il DEBITORE con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale per un motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con l'UNICO MOTIVO, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1284, 1322, 1341, 1418 e 1421 c.c., oltre al vizio di motivazione, per avere la corte del merito errato nel ritenere nulla la clausola sugli interessi convenzionali, posto che la lettera-contratto li indicava chiaramente come pari al 21%, ed, inoltre, il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, nel prevedere la nullità delle clausole di rinvio agli usi, non è retroattiva; quanto agli interessi anatocistici, al riguardo va riconosciuto un uso normativo, ai sensi dell'art. 1283 c.c. e, comunque, essi vanno calcolati su base annuale.

Il ricorso incidentale, dal suo canto, censura con l'UNICO MOTIVO la sentenza impugnata, denunciando violazione dell'art. 1421 c.c. e art. 1815 c.c., comma 2, per avere la corte territoriale ritenuto dovuti gli interessi convenzionali e non averli ricondotti al cd. tasso soglia.

2. - La controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366-bis c.p.c.. La censura d'inammissibilità, peraltro rilevabile d'ufficio, è fondata.

Il motivo è privo del quesito di diritto e del momento di sintesi, prescritti dall'art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, come condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione, norma che si applica *ratione temporis* ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del menzionato decreto), e fino al 4 luglio 2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma, disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47.

Sotto il primo profilo, come è stato ormai ripetutamente affermato, l'art. 366-bis c.p.c., non può essere neppure interpretato nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poiché una siffatta interpretazione si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma in questione che ha introdotto, a pena di inammissibilità, il rispetto di un requisito formale, che deve esprimersi, per i motivi da 1 a 4 dall'art. 360 c.p.c., nella formulazione di un esplicito quesito di diritto tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte (fra le altre, Cass. 21 gennaio 2013, n. 1311).

Quanto al vizio di motivazione, è parimenti inammissibile il motivo di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora non sia stato formulato il cd. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, e ciò anche qualora l'indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della censura, attesa la *ratio* che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflative del filtro di accesso alla suprema corte, la quale deve essere posta in

condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l'errore commesso dal giudice di merito (da ultimo, Cass. 10 marzo 2015, n. 4751).

3. - Il ricorso incidentale è infondato, essendo principio pacifico (e multis, Cass. 14 marzo 2013, n. 6550) che la norma che prevede la nullità dei patti contrattuali i quali fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'*usura* (introdotta con la L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 4), non è retroattiva, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore, non influisce sulla validità delle clausole dei contratti stessi, non operando, perciò, quando il rapporto giuridico si sia esaurito.

4. - Le spese, in ragione della reciproca soccombenza, vengono interamente compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta l'incidentale; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2016

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*